

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 13 febbraio 2026

Nr. 7 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Affrancamento delle riserve in sospensione: ammesso il ravvedimento**
2. **Soggettività passiva IVA riconosciuta per le società veicolo nelle operazioni di MLBO**
3. **Stock option assorbite dalle retribuzioni convenzionali**
4. **Il fondo patrimoniale non è sottrazione di imposta**
5. **Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell'anno successivo**
6. **Affrancamento delle fusioni: non ci sono riserve da riallineare**
7. **Caparra confirmatoria: restituzione con imposta di registro fissa**
8. **Regime forfetario: ammesso anche in caso di partecipazione a una rete-contratto**
9. **Regime forfetario: fuori dal regime anche per somme incassate per errore**
10. **Start-up innovative: credito di imposta anche per i forfetari**
11. **Zes agricola anche con reddito catastale**
12. **Detrazione al 50% o sconto in fattura solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024**
13. **Negata l'applicazione della cedolare secca per affitti commerciali ante 2019 prorogati dal 2025**
14. **CPB: esonero dal visto di conformità solo per gli anni concordati**
15. **Credito d'imposta ZES anche per i beni in leasing**

Affrancamento delle riserve in sospensione: ammesso il ravvedimento

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 27, ha chiarito che l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta, di cui all'articolo 14 del DLgs n. 192/2024, decorre dal 31 dicembre 2024 ma si manifesta in dichiarazione.

Di conseguenza, l'importo pagato a giugno 2025 può essere rivisto, facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso e mediante la presentazione di una dichiarazione tardiva. Inoltre, gli utili sono tassati in capo ai soci nel caso in cui la trasparenza fiscale decorra dal 1° gennaio 2025. Il caso esaminato riguardava una società (ALFA) intenzionata ad affrancare una riserva costituita nel 2008 e, contestualmente, a optare per il regime di trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 116 del TUIR.

L'Agenzia ha chiarito che l'opzione per l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nel Modello Redditi SC 2025, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Di conseguenza:

- gli effetti della rimozione del vincolo di sospensione d'imposta decorrono dal 31 dicembre 2024;

- la riserva affrancata confluisce nel saldo finale delle riserve di utili al termine dell'esercizio 2024;
- in caso di distribuzione ai soci a partire dal 1° gennaio 2025, l'importo sarà assoggettato esclusivamente alla tassazione ordinaria prevista per i dividendi.

Un chiarimento importante riguarda le modalità formali per esercitare l'opzione:

- dichiarazione tardiva: l'affrancamento può essere validamente esercitato anche tramite una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario;
- versamenti insufficienti: l'omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (pari al 10%) non impedisce il perfezionamento dell'opzione. È possibile integrare il pagamento avvalendosi del ravvedimento operoso.

In merito al quesito sull'eventuale abuso del diritto derivante dalla combinazione di affrancamento e trasparenza fiscale, l'Agenzia ha ritenuto la valutazione assorbita. Poiché gli effetti dell'affrancamento si producono al 31 dicembre 2024, la riserva risulta già "affrancata" (ovvero trasformata in riserva di utili) al momento in cui l'opzione per la trasparenza diventa efficace (1°

gennaio 2025). Pertanto, la successiva distribuzione ai soci seguirà le regole ordinarie, escludendo vantaggi indebiti derivanti dalla sovrapposizione dei due istituti.

Soggettività passiva IVA riconosciuta per le società veicolo nelle operazioni di MLBO

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 12 febbraio 2026, n. 7, ha chiarito che una società veicolo ("SPV") si qualifica come soggetto passivo IVA, considerato il nesso individuabile tra i costi preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell'attività svolta dalla società target e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione. Dunque, per i costi di transazione sostenuti spetta il diritto alla detrazione dell'imposta.

I chiarimenti originano alle richieste di chiarimenti in ordine alla detraibilità dell'IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione sostenuti da una società veicolo nel contesto di un'operazione di MLBO (*merger leveraged buy-out*).

In linea con la giurisprudenza unionale, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che la società veicolo svolge un ruolo prodromico e preparatorio all'esercizio dell'attività economica che verrà esercitata in esito all'acquisizione della società target. Pertanto, le SPV non sono costituite per la mera detenzione di partecipazioni.

Di talché, i costi di transazione sostenuti dalle stesse possono ritenersi spese sostanzialmente prodromiche all'attività economica della società target e, come tali, per le stesse spetta il diritto alla detrazione dell'IVA.

Stock option assorbite dalle retribuzioni convenzionali

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 febbraio 2026, n. 37, ha precisato che i redditi differiti derivanti da piani pluriennali incentivanti su base azionaria, maturati durante l'attività resa all'estero da dipendenti fiscalmente residenti in Italia e soggetti al regime delle retribuzioni convenzionali, sono assorbiti in tali imponibili forfettari e non devono essere tassati. Un dipendente tra il dicembre 2016 e il 2025 aveva lavorato fuori dal territorio dello Stato e nel corso

di tale periodo il lavoratore, qualificandosi fiscalmente residente in Italia, aveva assoggettato il reddito ottenuto da tale attività al regime delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.

Inoltre, durante lo svolgimento di tali rapporti, ha partecipato a un piano di stock option, con periodo di maturazione (*vesting period*) giugno 2016–giugno 2019, le cui opzioni sono state esercitate nel 2024.

Tanto detto, veniva chiesto all'Agenzia se i redditi derivanti dai piani incentivanti maturati durante l'attività estera potessero essere assorbiti nelle retribuzioni convenzionali, già tassate durante il *vesting* e il *performance period*.

L'Agenzia ha, in primis, rilevato come i valori convenzionali, rappresentino imponibili forfettari che, derogando al criterio di determinazione analitica del reddito di lavoro dipendente, devono essere tassati senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore e quindi, una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate in funzione dell'attività di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro non devono essere oggetto di autonoma tassazione.

Sulla base di tali principi, l'Agenzia ha concluso per la non imponibilità dei redditi conseguiti nel 2024 e 2025, in quanto il dipendente durante il periodo di maturazione delle stock option e performance share ha svolto all'estero l'attività di lavoro in qualità di residente in Italia, assoggettando la relativa retribuzione a tassazione ai sensi del citato articolo 51, comma 8-bis, del TUIR e, pertanto, i fringe benefit in questione sono da ritenersi assorbiti nella determinazione forfettaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.

Il fondo patrimoniale non è sottrazione di imposta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5760, depositata il 12 febbraio 2026, ha statuito che la costituzione di un fondo patrimoniale in pendenza di un accertamento fiscale non costituisce, di per sé, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Si deve accertare che sia stato realmente uno strumento di frode e che abbia inciso concretamente sulla possibilità di recupero da parte dell'Erario delle imposte dovute.

Due imputati venivano condannati, in entrambi i gradi di merito, tra l'altro, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ritenendo che la costituzione di un fondo patrimoniale fosse stata posta in essere per sottrarre beni alla garanzia dell'Erario e rendere più difficile la riscossione delle imposte dovute.

Tale costituzione era avvenuta in un momento vicino agli accertamenti fiscali e quindi idonea a ostacolare il recupero del credito tributario.

Nel ricorso per cassazione gli imputati avevano sostenuto che la costituzione del fondo non fosse sufficiente per integrare il reato. Era necessario dimostrare in concreto l'idoneità dell'atto a rendere inefficace la riscossione e il reale intento fraudolento.

Investiti della questione, i giudici di legittimità hanno evidenziato che per l'integrazione di questo reato non è sufficiente la sola costituzione del fondo patrimoniale. Occorre verificare se l'atto sia stato effettivamente idoneo a ostacolare il recupero del credito e se sia connotato da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da renderlo fraudolento in senso proprio.

Inoltre, poiché la giurisprudenza civile ammette in certi casi l'aggressione dei beni del fondo anche per debiti tributari, il giudice di merito deve spiegare in concreto perché, in quella specifica situazione, la costituzione del fondo abbia reso inefficace o più difficile la riscossione.

Nel caso particolare, la Corte d'Appello aveva solo valorizzato la vicinanza temporale tra la costituzione del fondo e gli accertamenti fiscali, senza spiegare perché esso fosse idoneo a pregiudicare il credito erariale. Mancava una motivazione concreta sull'idoneità dell'atto e sull'elemento soggettivo del dolo di frode. La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso.

Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell'anno successivo

Il Tribunale UE, nella sentenza T-689/24 dell'11 febbraio 2026, ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti

che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Una società polacca aveva presentato all'autorità tributaria una domanda di parere anticipato in materia di IVA, per sapere se avesse il diritto di detrarre l'imposta a monte indicata nelle fatture debitamente emesse per l'acquisto di gas e di energia elettrica, anche se ricevute durante il periodo d'imposta successivo, ma non oltre la data di presentazione della dichiarazione fiscale.

Il contenzioso sorto successivamente ha portato il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, ossia se gli articoli 167 e 168, lett. a) e 178, lett. a) della Direttiva n. 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l'articolo 86, paragrafo 10b, punto 1, della legge IVA, dalla quale risulta che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte nella dichiarazione presentata per il periodo in cui aveva soddisfatto le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo egli non abbia ancora ricevuto la fattura, anche se l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.

Nella sentenza T-689/24 il Tribunale UE ha stabilito che le citate disposizioni della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità dell'imposta e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che sono contrari a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Affrancamento delle fusioni: non ci sono riserve da riallineare

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 23, ha chiarito che l'affrancamento eseguito a seguito di una fusione ai sensi degli artt. 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR non comporta, ai fini della sua efficacia, la contestuale apposizione di alcun vincolo di sospensione di imposta sulle voci del patrimonio netto della società incorporante, in contropartita ai maggiori valori riallineati. In considerazione di ciò, nel caso di specie non si applicano le disposizioni di cui al regime di affrancamento ex articolo 14 del DLgs n. 192/2024.

Una società (ALFA s.a.s.) aveva incorporato un'altra entità generandone un disavanzo da fusione imputato ad avviamento. Tale maggior valore era stato riconosciuto fiscalmente tramite il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 172, co. 10bis e 176, co. 2-ter, del TUIR.

L'istante riteneva che la parte di capitale sociale corrispondente a tale maggior valore costituisse, di fatto, una riserva in sospensione d'imposta e che potesse quindi essere affrancata con l'aliquota agevolata del 10% per evitare la tassazione in capo alla società in caso di futura distribuzione.

L'Agenzia ha, di contro, espresso parere negativo, evidenziando che l'affrancamento straordinario del 10% è riservato esclusivamente a:

- saldi attivi di rivalutazione iscritti per effetto di specifiche leggi di rivalutazione monetaria;
- fondi o riserve in sospensione d'imposta esistenti nei bilanci 2023 e 2024.

Dall'analisi della disciplina dei riallineamenti nelle fusioni non emerge alcuna previsione che imponga un vincolo di sospensione d'imposta sulle poste di patrimonio netto in contropartita dei maggiori valori iscritti.

Poiché l'operazione di riallineamento dell'avviamento non ha generato una riserva tecnicamente "in sospensione", manca il presupposto fondamentale per accedere all'agevolazione.

Caparra confirmatoria: restituzione con imposta di registro fissa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2816, depositata il 9 febbraio 2026, ha statuito che la sentenza che accerta il recesso del promissario acquirente ex articolo 1385, comma 2, del Codice civile da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore e, per l'effetto, condanna di quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986, trattandosi una pronuncia diretta al ripristino dello *status quo ante* a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare.

Regime forfetario: ammesso anche in caso di partecipazione a una rete-contratto

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 24, ha chiarito che l'adesione di un professionista a una rete-contratto pura (senza soggettività giuridica) non integra la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), Legge n. 190/2014. Poiché nella rete-contratto i costi e i ricavi restano imputabili individualmente ai singoli partecipanti, non si configura un frazionamento artificioso dell'attività, permettendo così al contribuente di mantenere il regime agevolato.

Nel caso di specie, la "rete-contratto" verrebbe stipulata tra medici, uno dei quali diverrebbe il soggetto responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e dei relativi oneri amministrativi, con addebito pro quota agli altri colleghi retisti ("codatori") dei costi sostenuti, in funzione dell'utilizzo del lavoro dipendente a ciascuno analiticamente imputabile. Il dubbio riguarda l'eventuale violazione della regola che esclude dal regime il soggetto quando sussistono determinati rapporti partecipativi considerati incompatibili.

Dopo aver ricordato che l'adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, l'Agenzia ha esteso

tale considerazione anche alle reti tra professionisti e concluso che, stante la diretta imputazione delle singole operazioni ai soggetti che le compongono, le reti contratto non esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle dei singoli retisti. Pertanto, non si ravvisano ostacoli alla permanenza nel regime forfettario dei retisti, almeno sino a quando l'attività svolta tramite la rete contratto non risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto, con attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal professionista.

Regime forfettario: fuori dal regime anche per somme incassate per errore

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 26, ha chiarito che la percezione di compensi in misura superiore alla soglia di euro 85 mila determina la fuoriuscita dal regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2024, anche se dette somme sono non spettanti e vengono restituite.

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfettario nel limite di 85 mila euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente.

Per quanto attiene al recupero delle somme pagate indebitamente in dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà esclusivamente presentare un'istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente dell'Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge.

Start-up innovative: credito di imposta anche per i forfetari

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 29, ha chiarito che il credito di imposta start up innovative spetta anche ai contribuenti che si avvalgono del regime forfettario. L'articolo 29-bis del DL n. 179/2012 riconosce una detrazione dall'Irpef per gli investimenti nel capitale sociale di start-up innovative e in Pmi innovative. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta

lorda dovuta, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Dato che la norma non prevede alcuna limitazione soggettiva, l'Agenzia ha concluso che la misura in parola trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario.

Zes agricola anche con reddito catastale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 25, ha chiarito che il credito di imposta "Zes agricola" spetta anche agli agricoltori che adottano un regime di contabilità semplificata e determinano il reddito su base catastale, in base all'articolo 32 del TUIR.

L'articolo 16-bis del DL n. 124/2023 ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

L'articolo 2, in particolare, include tra i soggetti beneficiari le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, le imprese attive nel settore forestale e le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

La stessa norma precisa che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operative nella Zes unica. Tenuto conto di quanto previsto dalla norma, l'Agenzia ha riconosciuto l'applicazione del credito all'agricoltore titolare di reddito fondiario anche se adotta un regime di contabilità semplificata.

Detrazione al 50% o sconto in fattura solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 febbraio 2026, n. 30, ha chiarito che per le agevolazioni edilizie diverse dal

superbonus, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Soltanto se gli interventi elencati vengano eseguiti nell'ambito di applicazione del Superbonus, il beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell'anno 2025.

Negata l'applicazione della cedolare secca per affitti commerciali ante 2019 prorogati dal 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 febbraio 2026, n. 34, ha chiarito che non è possibile applicare la cedolare secca alla proroga del 2025 di un contratto relativo ad un immobile classificato come C/1 stipulato nel 2013 e successivamente prorogato nel 2025.

Il quesito riguardava un contratto di locazione stipulato originariamente nel 2013 per un immobile in categoria C/1. Al momento del rinnovo, nel 2019, era stato chiesto l'accesso al regime della cedolare secca, istituito per quell'anno dalla legge di Bilancio 2019. La questione era se la tassazione speciale potesse essere rinnovata ancora una volta, nel 2025, al momento del secondo rinnovo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del regime transitorio e facoltativo della cedolare secca per le locazioni di unità immobiliari ad uso non abitativo, l'assimilazione tra i contratti stipulati nell'anno 2019, espressamente previsti dalla norma, e i contratti prorogati nello stesso anno a seguito di scadenza naturale, è stata circoscritta esclusivamente al periodo di vigenza della norma agevolativa (ovvero l'anno 2019), al fine di non creare disparità di trattamento, in costanza del descritto regime transitorio.

Dunque, solo i contratti stipulati *ex novo* nell'anno 2019 possono esercitare validamente l'opzione per il regime facoltativo in argomento in occasione della prima proroga del contratto nell'anno 2025.

Conseguentemente, considerato l'esaurimento degli effetti temporali dell'articolo 1, comma 59, della Legge n. 145/2018, l'opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato antecedentemente, non può essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell'anno 2025, non essendo più vigente il regime opzionale.

CPB: esonero dal visto di conformità solo per gli anni concordati

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 febbraio 2026, n. 36, ha chiarito che l'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) garantisce l'accesso ai benefici premiali ISA, inclusi i limiti per la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta senza visto di conformità, ma solo con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Credito d'imposta ZES anche per i beni in leasing

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'11 febbraio 2026, n. 32, ha chiarito che – in ossequio al principio di equivalenza tra acquisizione in proprietà e tramite leasing – anche la realizzazione di un immobile strumentale tramite leasing in costruendo può rientrare tra gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta Zes unica.

Una società operante nel settore commerciale aveva presentato istanza di interpello per sapere se la costruzione di un nuovo punto vendita in una zona della ZES Unica, realizzata tramite leasing in costruendo, potesse beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 16 DL 124/2023.

La normativa attuale prevede che siano agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto iniziale relativi a macchinari, impianti e attrezzature nuovi, terreni e immobili strumentali, la cui incidenza non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il leasing immobiliare è una forma di finanziamento valida per l'acquisizione di immobili strumentali. Di conseguenza, il leasing in costruendo non è

escluso dal beneficio, purché vengano rispettati tutti i requisiti dimensionali e territoriali previsti dalla disciplina nazionale e unionale.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |